



COMUNE DI MAGLIANO ROMANO

Provincia di Roma

COPIA DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 34	OGGETTO: CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GOFFREDO BELLOCCHI
Data: 10.12.2015	– PROPOSTA DI DECADENZA – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

L'anno duemilaquindici il giorno dieci, del mese di dicembre, alle ore 17,50 presso la sala consiliare della sede Comunale;

Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
TURCHI ERCOLE	si		SANTI FRANCESCA	si	
ONORI DAVIDE	si		MARCHETTI DOMENICO	si	
TARSELLI FEDERICO	si		ONORI MARIO	si	
BELLOCCHI GOFFREDO	si				

Assegnati n. 7, in carica n. 7 Presenti n. 7, assenti n. /;

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, la signora Costanzi Giuseppina ed il sig. Costanzi Adolfo;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. Turchi Ercole

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Barbara Dominici;

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione richiamando l'attenzione dei presenti sulle norme dello Statuto comunale e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale che disciplinano il procedimento di decadenza del Consigliere comunale che non abbia partecipato, senza alcuna giustificazione, alle adunanze consiliari per almeno tre volte consecutive. Dopodiché, il Sindaco dà lettura della nota di avvio del procedimento di decadenza, della comunicazione con la quale il consigliere Bellocchi ha fornito le Sue giustificazioni e della proposta di deliberazione. Prende la parola il Consigliere Bellocchi il quale ribadisce che le sue assenze sarebbero giustificate da motivi prettamente politici tra l'altro, a suo dire, già manifestati in altra occasione. In ogni caso afferma che i giustificativi possono essere presentati anche successivamente all'assenza stessa.

Prende la parola il consigliere Marchetti il quale sottolinea che ciascun consigliere avendo ricevuto un mandato dagli elettori dovrebbe esercitarlo. Evidenzia inoltre che se il Cons. Bellocchi avesse voluto manifestare il proprio dissenso lo avrebbe potuto fare in tanti modi, anche attraverso contatti con la minoranza. Comunque, ribadisce la sua astensione dal votazione essendo la vicenda prettamente interna alla maggioranza.

Prende la parola il Cons. Mario Onori che chiede al Segretario comunale se la proposta di deliberazione "è legale". Il Sindaco risponde dicendo che probabilmente il consigliere non ha esaminato gli atti relativi alla deliberazione e la normativa vigente in materia di decadenza. Tra l'altro, afferma che sulla proposta in esame lo stesso Segretario comunale vi ha apposto il parere di regolarità tecnica e pertanto le preoccupazioni manifestate dal Cons. Onori non sono pertinenti.

Il Segretario comunale precisa al consigliere Onori che essendo stati apposti i pareri di regolarità tecnico/amministrativa, la proposta di parere non può che essere conforme alla normativa in materia. Il Cons. chiede che venga messo a verbale che nel caso in cui il consigliere Bellocchi dovesse impugnare la deliberazione, gli eventuali danni vengano corrisposti dai singoli consiglieri che hanno votato la deliberazione.

A questo punto riprende la parola il Sindaco che richiama l'attenzione del consiglio sul fatto che la proposta in discussione deve essere considerata una semplice conseguenza dell'applicazione delle norme statutarie e regolamentari e non un attacco personale nei confronti di un singolo consigliere.

Il Cons. Marchetti fa una dichiarazione di voto e preso atto delle norme richiamate dal Sindaco esprime il proprio voto favorevole alla proposta di decadenza.

Il Sindaco rilevato che non ci sono ulteriori interventi pone la seguente proposta a votazione.

IL SINDACO

- visto l'art. 21, comma 6, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.07.1997, che stabilisce che *“La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo statuto. Verificandosi le condizioni dallo steso previste la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato e decide conseguentemente”*;
- visto l'art. 25 dello statuto comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 20.12.2003, che al comma 10 prevede che *“I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio medesimo. Il Presidente del Consiglio accertata la suddetta assenza maturata dal consigliere provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.90 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento, scaduto questo ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera tenuto, adeguatamente, conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere”*;
- considerato che il sig. Bellocchi non ha partecipato alle adunanze del Consiglio Comunale a far data dal 9.10.2014, fino alla seduta del 14.09.2015, per un totale di n. 13 sedute consecutive;
- considerato che in data 6.10.15 il Comune ha ritenuto di avviare il procedimento per la decadenza dalla carica di consigliere e ha comunicato al sig. Bellocchi l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, invitandolo a produrre entro e non oltre il termine di venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata allo stesso in data 8.10.15;
- considerato che in data 27.10.2015 il sig. Bellocchi ha fatto pervenire una nota nella quale ha affermato che *“lo statuto Comunale di Magliano Romano”* non si pronuncerebbe in nessun modo sulle esigenze lavorative che avrebbero molto influito sulla scelta dello stesso di astenersi dalla partecipazione alle sedute del Consiglio;
- considerato che nella medesima nota il sig. Bellocchi ha dichiarato che *“visto che le giustificazioni addotte dal Consigliere Comunale possono essere presentate in un momento successivo all'assenza o anche dopo la notificazione all'interessato della procedura di decadenza e visto che l'astensionismo è riconosciuto come forma di opposizione”*, le proprie assenze ai Consigli Comunali sarebbero state un atto di dissociazione politica verso il Sindaco, per il malcontento nato in relazione al “pericolo Discarica” e successivamente cresciuto per il modo in cui l'Amministrazione aveva affrontato il problema;

- rilevato che i principi giurisprudenziali formatisi sulla precedente normativa (art. 289 del TULCP n. 148 del 1915) devono ritenersi validi anche sotto l'attuale disciplina e la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all'esercizio di un *munus publicum*, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore;
- Considerato che le assenze danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo [Cons. di Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277 e Tar Puglia, Lecce, 6 febbraio 2003, n. 387] ;
- rilevato che il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle rappresentanze, specie delle minoranze, anche se, nella fattispecie, trattasi di un Consigliere di maggioranza;
- più specificamente, nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei Consiglieri dalle sedute del consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo, pertanto, essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio Comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze;
- che devono però ritenersi come giustificative delle assenze cui consegue la declaratoria di decadenza, per esempio, le malattie, le assenze per affari indilazionabili, i congedi autorizzati dal Sindaco e/o dalla Giunta;
- che le motivazioni addotte non sono probatorie circa "i gravi e comprovati motivi", giustificativi dell'assenza;
- che il sig. Bellocchi non ha mai manifestato all'Amministrazione comunale alcuna esigenza lavorativa che gli impedisse la partecipazione alle sedute consiliari, che, tra l'altro, si sono tenute per la maggior parte nel tardo pomeriggio, proprio per consentire a tutti i consiglieri di poter adempiere alle proprie occupazioni lavorative;
- che, quantunque risponda al vero che le giustificazioni possano essere presentate in un momento successivo all'assenza, nella fattispecie in esame il sig. Bellocchi non ha rappresentato alcuna esigenza lavorativa specifica, né ha fornito alcun giustificativo per la mancata partecipazione alle sedute, limitandosi ad affermare che le stesse erano manifestazione di un dissenso politico;

- che la giustificazione fondata su (generici) ‘motivi di lavoro’ non può essere accolta, essendo talmente generica da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi stessi (oltre che, nel caso deciso, sfornita di qualsiasi principio di prova) [Tar Emilia Romagna, Bologna, 4 febbraio 2003, n. 71]
- che, infine, in base alla sentenza TAR Lombardia n. 383 del 2006, citata dallo stesso Bellocchi, è legittima la dichiarazione di decadenza se la mancata partecipazione alle sedute consiliari è stata “preannunciata” come forma di astensionismo dovuta a ragioni politiche di opposizione, ma nel caso in esame il sig. Bellocchi non ha mai preannunciato il fatto che le proprie assenze erano dipese da motivi politici, palesando tale circostanza solo dopo ben tredici assenze consecutive;
- che in base a quanto ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, la protesta politica, dichiarata a posteriori, non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari, in quanto, affinché l’assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione: infatti “spetta al Consigliere nei confronti del quale è instaurato il procedimento di decadenza di fornire ragionevoli giustificazioni dell’assenza ... sicché, nelle linee generali, é legittima la decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione addotta dall’interessato è talmente relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce (come nel caso della protesta politica non altrimenti e non prima esternata), da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo” [Cons. di Stato, V, 29 novembre 2004, n. 7761];
- che, oltretutto, spetta al consigliere comunale nei cui confronti è instaurato il procedimento di decadenza fornire ragionevoli giustificazioni dell’assenza, con la conseguenza che è legittima la decadenza dalla carica per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione addotta impedisca qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo (Consiglio di Stato – V Sezione, 29 novembre 2004, n. 7761);
- ritenuto, comunque, di rimettere al Consiglio Comunale ogni determinazione in merito, perché quale organo sovrano cui è devoluta la materia, è l’unico competente, previa motivata deliberazione, agli adempimenti conseguenti;
- visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’art. 43, c. 4;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

PROPONE

1) Di rimettere all'esame ed alla valutazione del Consiglio Comunale, per quanto sopra detto, ogni determinazione in merito alla decadenza o meno del Consigliere Comunale Sig. Goffredo Bellocchi;

2) Sentiti gli interventi sopra riassunti

Con voti favorevoli n.5, Contrari n. 2 (Cons.Bellocchi Goffredo e Cons.Mario Onori) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di non accogliere le motivazioni adottate dal Consigliere Goffredo Bellocchi per giustificare le proprie assenze nelle sedute del Consiglio Comunale riportate nella presente proposta;

2) Di pronunciare, pertanto, la decadenza del sig. Goffredo Bellocchi dalla carica di Consigliere Comunale di questo Comune, per le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrale e sostanziale;

Di seguito con separata votazione, con voti favorevoli n.5, Contrari n. 2 (Cons.Bellocchi Goffredo e Cons. Mario Onori) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000



Comune di Magliano Romano
Provincia di Roma

Deliberazione del Consiglio Comunale n.34
del 10.12.2015

SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: CONSIGLIERE COMUNALE SIG. GOFFREDO BELLOCCHI –
PROPOSTA DI DECADENZA – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.TO Dott.ssa Barbara Dominici

Magliano Romano, lì 04.12.2015

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco

F.TO Ercole Turchi

Il Segretario comunale

F.TO Dott.ssa Barbara Dominici

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.01.2016 come previsto dell'art. 124, 1 comma del D.Lgs 267/2000.

Magliano Romano, li 12.01.2016

Il Responsabile del servizio
F.TO Dr Marco Allegretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno
E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 12.01.2016 a 27.01.2016

Magliano Romano, li 12.01.2016

Il Segretario Comunale
F.TO Dott.ssa Barbara Dominici


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

| attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);

| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).

Magliano Romano, li 10.12.2015




Il Segretario comunale

F.TO Dott.ssa Barbara Dominici

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Magliano Romano, li 12.01.2016



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Barbara Dominici